

**UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE**  
**PIAZZA SAFFI 8 – 47121 FORLÌ (FC)**  
**Tel. 0543/926016-926021 Fax 0543/923141**

## **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO E DIRETTORE**

**N° 526**

**DATA 25/08/2015**

**Oggetto:**

**OGGETTO: DETERMINE DIRIGENZIALI - DISPOSIZIONI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 13 NOVEMBRE 2013 E AI SENSI ART. 124 DEL D.LGS 267/2000. DETERMINAZIONI.**

L'UFFICIO PROPONENTE  
AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI  
(UFFICIO SEGRETERIA GENERALE )  
D.SSA LAURA BIONDI

**VISTO: SI APPROVA**  
**IL SEGRETARIO E DIRETTORE**  
**(D.ssa Anna Maria Galassi)**

La presente determinazione:

- ❑ ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge n. 662/1996 l'incarico esterno a cui si riferisce il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente;
- ❑ comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno, è trasmessa all'Unità Operativa Economico-Finanziaria per il prescritto visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000;
- ❑ diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;
- ❑ non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto dell'Unità Operativa Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000;
- ❑ ha immediata esecuzione;

lì,

**IL SEGRETARIO E DIRETTORE**  
**(D.ssa Anna Maria Galassi)**

Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:

- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Segreteria Generale

## IL SEGRETARIO E DIRETTORE

### PREMESSO CHE:

- in data 22/12/2012 è entrata in vigore la legge regionale n. 21 del 21/12/2012, concernente: *“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”*;

- in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l'atto di adesione all'Unione di Comuni della Romagna forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;

- l'Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l'evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Forlivese;

### CONSIDERATO che si sono avviate:

- le seguenti 4 funzioni fondamentali da gestire fra tutti i 15 Comuni:

- Polizia Municipale – gestione ass. Avviata 01/04/2014;
- Protezione Civile – gestione ass. Avviata il 01/07/2014;
- Servizio Informativo e Informatico – gestione ass. Avviata 01/09/2015
- Sportello Unico Attività Produttive – gestione ass. Avviata 01/04/2015

- tutte le Funzioni di cui ai prospetti A e B dello Statuto dell'Unione, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO altresì che è allo studio il miglioramento della struttura organizzativa del "nuovo" Ente, tenendo conto del quadro normativo in materia di *"amministrazione digitale"* ed in particolare si stanno analizzando metodi di impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese, nonché le misure più idonee ad efficientare i rapporti interni;

### RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm.e ii. recante *"Codice dell'amministrazione digitale"* ed in particolare gli articoli 20,22,23 bis, 23 ter, 40, comma 1, 41 e art. 71, comma 1;

RICHIAMATO il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo n. 235/2010) entrato in vigore il 25 gennaio 2011 che rappresenta il secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che il codice sopra richiamato costituisce un insieme organico di norme che si pongono l'obiettivo di creare le condizioni giuridiche ed organizzative perché si possa finalmente completare il passaggio da un'amministrazione basata su carta ad un' *"amministrazione digitale"*, ispirata a modelli operativi e strumenti di comunicazione in grado di sfruttare appieno i vantaggi e le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie;

DATO ATTO pertanto che anche questo Ente, come tutte le pubbliche amministrazioni, sta provvedendo a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze e sta adeguando i procedimenti all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo;

RICHIAMATO in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 "*Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20,22,23 bis, 23 ter, 40 comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*"

CONSIDERATO CHE tale decreto detta le regole per i documenti informatici ed in particolare stabilisce le regole tecniche:

- per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica;
- per la definizione delle misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento;

DATO ATTO che il decreto di cui sopra stabilisce fra l'altro che le garanzie di immodificabilità ed integrità del documento informatico sono determinate da una o più operazioni indicate, fra cui la "*sottoscrizione con firma digitale ovvero firma elettronica qualificata*";

CONSIDERATO che il sopra citato decreto all'art. 17 "disposizioni finali" comma 2 prevede che: "*le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche. ..omissis..*"

RIBADITO CHE:

- questa Amministrazione sta attuando un percorso per mettere in pratica le operazioni necessarie per l'adeguamento a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, da applicarsi in una realtà complessa ed in evoluzione quale quella dell'Ente Unione medesimo;
- tra le numerose attività da realizzare il servizio Informatico sta studiando gli iter sui sistemi applicativi in uso per la formazione dei documenti informatici e l'utilizzo della firma digitale;
- tale processo richiede ancora tempo per lo studio e l'attuazione dei mezzi più consoni tenuto conto delle operazioni propedeutiche o indispensabili;

DATO ATTO, in particolare, che per quanto riguarda l'iter determine, non è ancora stata assegnata ai titolari di posizione organizzativa e comunque ai responsabili degli Uffici la firma digitale e che alcuni di essi devono essere ancora comandati all'Unione;

ATTESO che tutte le determine dell'Ente, nell'attuale fase di transizione, sono perfezionate, valide ed efficaci con la sottoscrizione del documento in formato cartaceo, escluse quelle sottoscritte dai dirigenti dei 4 Servizi Associati di Polizia Municipale, Protezione Civile, Servizio Informativo e Sportello Unico Attività Produttive tutti provenienti dal Comune di Forlì, i quali hanno mantenuto la procedura che comporta la firma digitale già utilizzata presso il Comune Capoluogo;

CONSIDERATO che da una verifica effettuata, in fase di controlli interni, è emerso che l'ufficio Ragioneria, pur in presenza di atti cartacei regolarmente costituiti e perfetti, ha erroneamente ritenuto di dover creare ulteriori documenti in formato elettronico, per ottemperare ai vari disposti normativi, creando determinate dirigenziali "parallele" su cui ha apposto, senza essere a ciò autorizzato, la firma digitale del Segretario e Direttore, tra l'altro mutuato dal disciolto Ente CMAF, atteso che non si è ancora acquisita quella UCRF e comunque in quanto una delle poche disponibili negli iter applicativi in fase di studio;

DATO ATTO che quanto sopra ha determinato la creazione di file in formato digitale che non hanno comunque validità di atto amministrativo in quanto privi della sottoscrizione digitale dei titolari di posizione organizzativa o responsabile degli uffici, effettivi assegnatari delle risorse di bilancio (PEG),

RITENUTO CHE:

- quanto sopra sia stato causato dalla complessità e concomitanza di nuovi disposti normativi e dallo studio dei nuovi iter applicativi in via di elaborazione e sperimentazione, uniti, come sopra riportato, alla premura dell'Ufficio in argomento di ottemperare ai disposti normativi;
- allo stato pertanto l'iter informatico non è ancora utilizzabile,
- non sono completati i passaggi fondamentali, quali l'assegnazione in comando del personale dei Comuni all'Unione, titolari di posizione organizzativa e pertanto unici titolati a sottoscrivere le rispettive determinate;

CONSIDERATO pertanto che per mero errore materiale sono stati pubblicati sul sito informatico i file, formati in via sperimentale, che non sono validi come atti amministrativi in quanto mancanti di requisito essenziale della sottoscrizione di chi li ha formati, anziché i corrispondenti documenti cartacei completi, validi e regolarmente formati, aventi tutti gli elementi essenziali richiesti per la validità dell'atto amministrativo;

RITENUTO di dover completare l'iter di adempimento degli obblighi previsti dalla legge e nello specifico dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE :

- la normativa in materia di "obbligo di pubblicazione" ed in particolare dato atto che la pubblicazione all'albo pretorio è prescritta dall'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia;
- la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, del 15.03.2006 n. 1370 che ha stabilito che tale obbligo debba riferirsi non solo alle deliberazioni degli organi di governo ( consiglio e giunta), ma anche alle determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici, ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante;
- l'art. 32 della legge n. 69 del 2009 secondo il quale la pubblicazione degli atti è effettuata esclusivamente sul sito internet;

#### **DETERMINA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) di dare atto che per mero errore materiale nell'effettuare l'operazione di pubblicazione delle determinate anni 2014 e 2015 sono stati esposti nell'albo pretorio dell'Ente i file "sperimentali" non validi, anziché file dei documenti cartacei perfetti e validi, conservati agli atti, contenenti tutti gli elementi essenziali dell'atto amministrativo specifico e pertanto se ne dispone la pubblicazione.

2) di dare copia del presente atto agli Uffici Ragioneria e Segreteria Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza.